



COMUNE DI TORNACO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 118

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018.

L'anno **Due mila diciotto**, addì **27** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **19,00** presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE. Regolarmente convocati, all'appello risultano i Consiglieri:

			Presente	Assente
SARINO	Gaudenzio	Sindaco	X	
CATTANEO	Michela		X	
RINO	Marco		X	
BELLAN	Simone		X	
BISAGNI	Andrea Giovanni		X	
CALDARELLI	Giovanni		X	
MONFRINOTTI	Clementina		X	
BETTENZOLI	Emanuela		X	
CREMONA	Giuseppe		X	
GERBINO	Pierantonio			X
UBEZIO	Mario Giuseppe		X	
TOTALE			10	1

Presiede il Sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di SINDACO-Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il dott. Carlo Carrera, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Partecipa anche l'assessore esterno Sig. Bernascone Domenico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, richiamando l'impossibilità di modifiche a seguito della normativa vigente.

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dell'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

PRESO ATTO, inoltre, che con la Legge di stabilità 2016 – Legge 28.12.2015, n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015 – sono state apportate importanti modifiche alla IUC;

VISTO l'art. 1 della L. 208/2015: comma 26 – Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuibili alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTA la modificazione apportata dalla successiva Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) all'art. 1, comma 42, lettera a) che recita "al comma 26, le parole: <per l'anno 2016> sono sostituite dalle seguenti: <per gli anni 2016 e 2017>;

VISTO il disegno di legge "Bilancio 2018" presentato dal Governo alle Camere che estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio in previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

VISTO l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

VISTO che l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228/2012 prevede che i Comuni partecipino all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del

proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione degli F24;

DATO ATTO che la quota di alimentazione del FSC, posta a carico del Comune di Tornaco è stata fissata per il 2017 in euro 57.821,58 e che si ritiene di applicare la stessa quota anche per il 2018, salvo apportare le eventuali variazioni nel momento in cui saranno comunicati dal Ministero i dati aggiornati;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU e dei tagli al FSC, e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune di Tornaco ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo stimato pari a euro 218.300,00 al netto della quota di alimentazione del FSC;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze **aliquota 0,29%** con detrazione di euro 200,00;
- Terreni **aliquota 1,00%**, per le fattispecie diverse da quelle previste all'art. 1 della Legge 208/2015 comma 13;
- Aree edificabili **aliquota 1,00%**;
- Fabbricati produttivi categoria D **aliquota 1,00%, di cui 0,76% riservato allo Stato**;
- Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti **aliquota 1,00%**;

DATO ATTO che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DATO ATTO che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

DATO ATTO che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%: - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

DATO ATTO che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il seguente parere di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 (in atti):

"In merito alla suddetta proposta di deliberazione si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevole";

VISTO lo statuto comunale;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano:

Presenti:	n. 10
Votanti:	n. 10
Favorevoli:	n. 10
Astenuti:	n. 0
Contrari:	n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze **aliquota 0,29%** con detrazione di euro 200,00;

- Terreni **aliquota 1,00%**, per le fattispecie diverse da quelle previste all'art. 1 della Legge 208/2015 comma 13;
- Aree edificabili **aliquota 1,00%**;
- Fabbricati produttivi categoria D **aliquota 1,00%, di cui 0,76% riservato allo Stato**;
- Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti **aliquota 1,00%**;

3. di demandare al Settore Finanziario-Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze entro i termini previsti dalla normativa vigente;

4. di dare atto, inoltre, che il Responsabile del Settore Finanziario-Tributi provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Quindi, successivamente, con voti espressi in forma palese per alzata di mano:

Presenti:	n. 10
Votanti:	n. 10
Favorevoli:	n. 10
Astenuti:	n. 0
Contrari:	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
F. to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. Carlo Carrera

Per copia conforme all'originale:

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Carrera

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. Carlo Carrera

ESECUTIVITA'

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
 decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 1434, comma 3, D. Lgs. 267/2000.

Vespolate, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. Carlo Carrera